

STATUTO

BETANIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AFRAGOLA NA VIA SALICELLE SNC

Numero REA: NA - 824279

Codice fiscale: 93046130634

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"
al numero 315
della raccolta

STATUTO
della **"BETANIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"**

1. DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi della lett. "a" dell'art. 1 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, la società **"BETANIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"**.

La società è disciplinata, in conformità al disposto dell'art. 2519, comma 2 c.c., dalle norme dettate in tema di società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

Alla cooperativa, che è regolata dal presente statuto e dagli eventuali relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni previste dal Libro V, Titolo VI del codice civile, le leggi speciali in materia, le disposizioni della legge n. 381 del 1991, nonché in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142, al decreto legislativo n. 112 del 2017 ed al decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore).

Essa inoltre, ha la struttura organizzativa e la finalità di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381 (trattandosi di cooperativa sociale di tipo A) ed è:

- impresa sociale di diritto a norma dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 112/2017;
- Ente del Terzo Settore a norma dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.

2. SEDE E DOMICILIO SOCI

La società ha sede nel Comune di Afragola.

Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

I soci stessi sono tenuti a comunicare, entro dieci giorni, le variazioni del proprio domicilio a mezzo lettera raccomandata, anche recapitata a mano, indirizzata all'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo potrà provvedere al trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune, nonché all'istituzione ed alla soppressione di filiali, agenzie, depositi, uffici, sedi operative, rappresentanze e recapiti tanto in Italia che all'estero.

3. SCOPO ED OGGETTO

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità.

La Cooperativa non ha scopo di lucro, pertanto, gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio della società, ferma la possibilità di destinazione degli utili nei limiti e secondo quanto specificato nello statuto e in ogni caso, in conformità a quanto previsto, per le cooperative sociali e a mutualità prevalente, dall'art. 3 del D. Lgs. 112/2017.

La cooperativa, nel pieno rispetto delle disposizioni relative ai requisiti mutualistici e delle disposizioni di cui alla Legge 8/11/1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112, attraverso lo svolgimento delle attività di cui al punto a) dell'art.1 L.381/91, e, quindi, attraverso la gestione, per conto proprio e di terzi, di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, sanitari, sociali, di educazione, istruzione, formazione professionale ed extrascolastica (comprese le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa), servizi di inserimento o reinserimento al lavoro di lavoratori e persone svantaggiate come previste dalla legge, eventualmente anche in collegamento e/o coordinamento e/o collaborazione e/o in applicazione di accordi contrattuali con enti locali, strutture pubbliche e/o private.

La Cooperativa è a mutualità prevalente e senza scopo di lucro e, quindi, ha inoltre lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali per i soci rispetto a quelle ottenibili sul mercato e, nello svolgimento della

sua attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci o degli apporti di beni e servizi dei soci e può operare anche con terzi non soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci possono instaurare con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma prevista dalla normativa. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori ed i limiti imposti dalla normativa in merito alle cooperative a mutualità prevalente. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

La Cooperativa, considerata la predetta attività mutualistica, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, per il raggiungimento dei predetti scopi sociali ed educativi, potrà volgere le seguenti attività:

- LA GESTIONE, STABILE O TEMPORANEA, IN FORMA DIRETTA E/O IN APPALTO O CONVENZIONE CON ENTI PUBBLICI O PRIVATI IN GENERE, DI ACCOGLIERE PERSONE SVANTAGGIATE, REALIZZARE PERCORSI FORMATIVI, RIABILITATIVI, PER IL LORO INSERIMENTO O REINserIMENTO NEL TESSUTO SOCIALE, CREARE E GESTIRE CENTRI DI ASSISTENZA PER IL DISBRIGO DI TUTTE LE PRATICHE E FORMALITA' NEI CONFRONTI DI ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE, ASSOCIAZIONI, AVENTI ATTINENZA CON GLI INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' PSICOFISICA, PSICHIATRICA E SOCIALE (AD ESEMPIO: MINORI, TOSSICODIPENDENTI DETENUTI, EX DETENUTI); STIPULARE E DEFINIRE CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI OGNI CONVENZIONE PER L'USO DI AZIENDE E STRUTTURE STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DELLO SCOPO SOCIALE; ATTIVARE ED EROGARE SERVIZI VOLTI A PREVENIRE SITUAZIONI DI DISAGIO;
- PROMUOVERE E REALIZZARE QUALSIASI INIZIATIVA PER IL PROGRESSO UMANO, SOCIALE, CULTURALE E RELIGIOSO DEI SOGGETTI INTERESSATI; GESTIRE DIRETTAMENTE, INDIRETTAMENTE O PER CONTO DI TERZI STRUTTURE E SERVIZI DI CARATTERE SOCIALE, (CENTRI ASCOLTO, CENTRI APERTI DIURNI, CENTRI DI ACCOGLIENZA, CASE FAMIGLIA, COMUNITA' ALLOGGIO, COMUNITA' EDUCATIVE DI TIPO FAMILIARE, STRUTTURE DI PRONTO INTERVENTO), SCOLASTICO, SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-SANITARI, DI ANIMAZIONE E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, RICREATIVI E ASSISTENZIALI ANCHE ATTRAVERSO SERVIZI E ORGANI DI STAMPA E UTILIZZO DEI MASS MEDIA E CREANDO E GESTENDO PUNTI DI CREAZIONE, DIFFUSIONE E VENDITA DI PUBBLICAZIONI E SCRITTE A CARATTERE EDUCATIVO E DIDATTICO;
- OFFRIRE CONSULENZA MEDICA, PSICOLOGICA E SOCIALE ATTUANDO INTERVENTI DOMICILIARI IN SITUAZIONI DI DISAGIO;
- PROMUOVERE ED ORGANIZZARE CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER OPERATORI SOCIALI, DI STUDIO, DI RICERCA E PREVENZIONE NEL CAMPO DELLE EMARGINAZIONI;
- REALIZZARE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON I MOVIMENTI DI VOLONTARIATO, LE ASSOCIAZIONI, LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E POLITICHE, PIU' ORGANICI E FUNZIONALI RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI O GLI ENTI LOCALI DI DIVERSO LIVELLO, I VARI ASSESSORATI A SERVIZI SOCIALI AL FINE DI PROMUOVERE E SOLLECITARE PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI A FAVORE DEI BISOGNI DELLE FASCE SOCIALI EMARGINATE;
- OPERARE PER L'INTERVENTO DI FONDI EUROPEI, SUI PROGETTI DI INTERESSE RIABILITATIVO, FISICO, LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISAGIO, DA GESTIRSI IN FORMA ASSOCIATA NEI QUALI GLI INTERESSATI PRESTERANNO LA LORO ATTIVITA' CREATIVA ED OPERATIVA, COSI' DA OFFRIRE MOMENTI DI ATTIVITA' SPECIFICA E SPECIALISTICA DI ASSISTENZA;
- PROMUOVERE ED ORGANIZZARE QUALSIASI INIZIATIVA FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DELLE QUALITA' DELLA VITA, NONCHE' INIZIATIVE PER IL

TEMPO LIBERO, LA CULTURA, L'EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' ED IL TURISMO SOCIALE;

- GESTIRE I SERVIZI DI RICERCA, PROMOZIONE E RIORGANIZZAZIONE NELL'AMBITO DI QUALSIASI ESPRESSIONE CULTURALE, RIVOLTI SIA A PRIVATI CHE A ENTI PUBBLICI;
- GESTIRE BIBLIOTECHE, VIDEOTECHE;
- GESTIRE SERVIZI ACCESSORI NELL'ATTIVITA' MUSICALE;
- GESTIRE IMPIANTI SPORTIVI;
- GESTIONE EVENTI CULTURALI, SPORTIVI E ARTISTICI GESTIRE SERVIZI LUDICO-RICREATIVI;
- GESTIRE SERVIZI DI INFORMATIZZAZIONE;
- PROMUOVERE IMPRENDITORIALITA' SOCIALE E GIOVANILE;
- PROMUOVERE E TUTELARE DIRITTI DI INFANZIA;
- ORGANIZZARE INCONTRI, DIBATTITI, CONVEGNI, FESTE, MOSTRE ED ALTRE INIZIATIVE PROMOZIONALI;
- REALIZZAZIONE di PROGRAMMI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO;
- SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI;
- SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO BAGAGLI;
- GESTIONE STRUTTURE ricettive e di accoglienza;
- istituire e/o gestire centri di mediazione al fine di garantire interventi di mediazione dei conflitti di qualunque natura, tipo ed ambito, anche penale, quali a mero titolo esemplificativo, familiari, scolastici, di vicinato, abitativi, ambientali, di lavoro, aziendali, sportivi, clinico-sanitari, anche in luoghi protetti quali carceri, ospedali, case di cura, nonché in contesti formali ed informali, tra singoli, istituzioni, gruppi, collettività di qualunque natura, sia stabile che temporanea o occasionale (come riunioni, assemblee, ecc.);
- organizzare, curare e gestire lo svolgimento di attività di tipo socio-culturale come dibattiti e/o conferenze, iniziative pubbliche, percorsi informativi rivolti a soggetti pubblici e privati al fine di contribuire alla diffusione di messaggi di umanità e di solidarietà, relative al campo nel quale la cooperativa opera, di promuovere e sensibilizzare il ricorso alla mediazione e ad ogni altro strumento di giustizia riparativa come strumento per favorire le relazioni, i legami ed il benessere delle persone e delle comunità, nonché sensibilizzare, educare e formare alla convivenza pacifica ed alla trasformazione positiva del conflitto;
- offrire servizi formativi ed educativi ad enti pubblici e privati, imprese, enti del terzo settore, scuole e università, istituti di ricerca, ordini professionali, forze dell'ordine, privati cittadini, nei settori di interesse statutario della Cooperativa;
- organizzare, promuovere e gestire corsi, attività, stage e tirocini sui temi oggetto dell'attività statutaria, anche finalizzati alla formazione ed alla qualificazione di coloro che operano nel campo sociale e nei settori di interesse statutario della Cooperativa;
- gestire e promuovere scambi sociali e culturali a livello locale, nazionale e internazionale;
- promuovere, anche in collaborazione con gli enti preposti, attività di ricerca, studio, pubblicazione e divulgazione sui temi oggetto dell'attività statutaria, anche attraverso l'eventuale costituzione di centri culturali, educativi e sociali;
- gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a minori, giovani, studenti, donne in difficoltà e/o vittime di violenza ed in generale a persone vittime di reato, per conto di enti Pubblici e Privati, nonché con organizzazioni di servizi;
- trasporto merci su strada in proprio e/o per conto terzi;
- commercio all'ingrosso ed al dettaglio, anche a mezzo e-commerce, di abbigliamento ed accessori;
- commercio all'ingrosso ed al dettaglio, anche a mezzo e-commerce, di indumenti e altri oggetti usati;
- pulizia generale (non specializzata) di edifici di ogni tipo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, uffici, case, appartamenti, fabbriche, opifici, negozi, uffici pubblici e/o privati;
- pulizia in generale (non specializzata) di altre strutture commerciali e professionali nonché di condomini e luoghi di culto.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa, la Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, può altresì compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi e così tra l'altro:

- fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto;
- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività per la raccolta di prestiti, disciplinata da apposito regolamento. Tale attività è limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
- consorziarsi ad altre cooperative che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- ricevere prestiti dai soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea;
- partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e a rafforzare con l'esempio, nei rapporti tra i soci e in quelli fra essi e gli altri cittadini, i principi del mutuo aiuto e i legami di solidarietà;
- ricevere liberalità per essere impiegate al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

I soci potranno effettuare su richiesta dell'organo amministrativo finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata.

Sempre in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico, la società, in modo non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, può assumere partecipazioni o interessenze in altre società ed imprese, nel rispetto delle disposizioni di legge, ed escluso in ogni caso il collocamento dei titoli.

La Cooperativa potrà porre in essere le attività sopra descritte, nel rispetto del predetto principio di mutualità prevalente, fatta salva la qualifica professionale necessaria, e nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi e in ogni caso nel rispetto e con i limiti di cui alla Legge 39/1989, al D.Lgs. 385/1993 ed al D.Lgs. 58/1998 e con esclusione dall'oggetto sociale di tutte le attività che per legge sono riservate a Professionisti iscritti nei relativi Albi, a società tra Professionisti e in genere a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società o per le quali siano richieste autorizzazioni di cui la società non è munita.

4. DURATA

La durata è fissata al 31 dicembre 2070, salvo proroga od anticipato scioglimento.

5. SOCI

Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore al numero minimo previsto dalla legislazione vigente.

La partecipazione alla vita sociale non è fornita del requisito della temporaneità.

Ciascuno dei soci vanta il diritto di voto per la nomina di organi direttivi della società, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto sociale, nonché ai fini della predisposizione di regolamenti.

I soci si distinguono in:

- 1) **"SOCI COOPERATORI"**, il cui numero è illimitato ma non può essere inferiore a quello previsto dalla legge, che, trovandosi in legale età lavorativa, esercitano arti, mestieri, professioni od attività inerenti allo scopo della cooperativa e che, per la loro attitudine, capacità o specializzazione professionale, possano e vogliano

cooperare all'esercizio dell'impresa sociale ed al suo sviluppo e siano interessati a prestare la propria attività lavorativa nella Cooperativa, oppure siano in grado di partecipare alle attività sociali e a contribuire agli scopi mutualistici. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) **"SOCI LAVORATORI"**, che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che non si pongano fini contrari a quelli della cooperativa;

b) **"SOCI VOLONTARI"** che, ai sensi e per gli effetti della legge 381/91, prestano la loro attività gratuitamente, ai quali può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni tempo per tempo vigenti.

A tale categoria di soci non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in maniera di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

I "soci volontari" vengono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci e devono essere in numero non superiore alla metà del numero complessivo dei soci della cooperativa.

E' consentita l'ammissione quali soci cooperatori di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa e comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Possono essere soci, ricorrendone i presupposti di legge, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, giusta quanto previsto dall'art. 11 della Legge n. 381/1991. Non possono essere soci le persone fisiche che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della Cooperativa o comunque in concorrenza con essa, come pure le persone fisiche che aderiscono ad altre società o associazioni che perseguano identici scopi sociali ed esplicano attività concorrenti a quelle svolte dalla Cooperativa, o coloro che prestano lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto analogo a quello della Cooperativa, salvo espressa autorizzazione da parte della Cooperativa stessa, accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa. Altresì non possono essere soci le persone giuridiche i cui interessi siano in contrasto con quelli della Cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi siano in contrasto con quelli della Cooperativa.

2) **"CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI"**, che la Cooperativa potrà istituire in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa; l'Organo Amministrativo fissa la durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale ed al termine di tale periodo, comunque non superiore a cinque anni, il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. Prima di tale momento i soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non possono rappresentare altri soci; i soci ammessi alla categoria speciale non potranno in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori e non potranno ricoprire cariche in seno all'Organo Amministrativo.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno novanta giorni.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

6. MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI COOPERATORI

L'ammissione di nuovi soci cooperatori deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

Colui il quale intenda essere ammesso come socio cooperatore, deve proporre la relativa domanda all'Organo Amministrativo contenente:

a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;

b) l'indicazione dell'attività svolta e delle condizioni, capacità professionali e competenze di cui è in possesso, anche in relazione ai requisiti richiesti dallo Statuto e dai regolamenti interni;

c) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore ai limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto;

d) versamento della tassa di ammissione;

e) l'impegno a rendere le prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali e ad osservare le leggi, il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) dichiarazione della propria volontà di assumere una delle seguenti qualifiche:

f.1) socio cooperatore prestatore di lavoro;

f.2) socio cooperatore volontario di cui all'articolo 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

g) la dichiarazione di non esercitare in proprio alcuna impresa che, a causa dell'identità o affinità dell'attività svolta, possa porsi in qualche modo in concorrenza con l'attività della cooperativa.

La domanda di ammissione delle persone giuridiche che intendono essere ammessi come soci, ricorrendo i presupposti di legge, dovrà specificare e contenere la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'attività svolta, il luogo e la data della costituzione; la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e la deliberazione dell'organo sociale che ne ha autorizzato la presentazione, contenente altresì dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa; copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente; l'ammontare della quota che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore ai limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto; il versamento della tassa di ammissione.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei succitati requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda del proponente, con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato, ovvero con provvedimento di rigetto che, motivato entro sessanta giorni dalla sua adozione, verrà comunicato all'interessato unitamente alla motivazione.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci; il versamento del capitale sociale avverrà secondo quanto stabilito dal presente statuto e dall'organo amministrativo.

L'aspirante socio in caso di mancato accoglimento della domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. L'Organo Amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte

con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

7. OBBLIGHI DEI SOCI COOPERATORI

I soci sono obbligati:

- a) a sottoscrivere la quota di capitale sociale nella misura minima stabilita dalla legge, dallo Statuto o dall'assemblea, nonché a versare la quota di capitale sottoscritta con le modalità stabilite dalla statuto e dall'Organo Amministrativo all'atto dell'accettazione della domanda di ammissione, unitamente alle eventuali spese di istruttoria della domanda stessa ed il sovrapprezzo eventualmente determinato;
- b) ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le delibere assunte dall'assemblea o dall'Organo Amministrativo;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dall'Organo Amministrativo;
- d) a mettere a disposizione della cooperativa la propria capacità professionale ed il proprio lavoro in relazione al tipo di attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato;
- e) a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale o riservato che riguardano la vita della società, nonché la sfera personale e professionale dei singoli soggetti coinvolti nella realizzazione degli scopi sociali. Particolare riservatezza deve essere prestata con riferimento a progetti, proposte, atti, anche futuri o incerti che coinvolgano la società. Il mancato rispetto dell'obbligo di riservatezza è considerato grave inadempienza ai sensi dell'art. 2533 del c.c.;
- f) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente diretta od indiretta, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di amministrazione, a non prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti o imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa;
- g) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

8. SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

9. RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- 1) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- 2) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- 3) che non abbia concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:
 - a) il cambiamento dell'oggetto della società;
 - b) la trasformazione della società;
 - c) la fusione e la scissione della società;
 - d) la revoca dello stato di liquidazione;
 - e) il trasferimento della sede legale della società all'estero;
 - f) il compimento di operazioni tali da comportare una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
 - g) il compimento di operazioni tali da determinare una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, quarto comma, c.c..

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata - ovvero altro mezzo che garantisca la prova del ricevimento - e gli amministratori dovranno esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento, per quanto riguarda sia il rapporto sociale sia i rapporti mutualistici.

Il recesso del socio lavoratore determina automaticamente la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la

cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali che regolano i rapporti mutualistici stessi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e da questo statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di tre mesi; il recesso ha effetto, relativamente al rapporto mutualistico e sociale, allo spirare del suddetto termine.

10. ESCLUSIONE DI DIRITTO

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci che siano interdetti, inabilitati, falliti ovvero in caso di sopravvenuta inabilità definitiva a partecipare all'attività della società, o condannati ad una pena che importi interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

11. ALTRE IPOTESI DI ESCLUSIONE

Oltre alle ipotesi di cui all'art. 10 che precede, e negli altri casi previsti dalla legge, l'esclusione, nel rispetto del principio di non discriminazione, potrà essere deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio:

- a) che non è più in condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- c) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- d) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
- e) che svolga attività in concorrenza con la cooperativa senza espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
- f) che, nel caso di socio lavoratore, incorra definitivamente in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/2001, ovvero vi sia un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo e/o per ogni altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali e/o in caso di risoluzione per inadempimento del rapporto di lavoro non subordinato;
- g) che, nel caso di socio volontario, abbia cessato definitivamente l'attività di volontariato presso la cooperativa.

La cessazione del rapporto di lavoro per recesso datoriale o per motivazioni oggettive non implica automaticamente il venir meno del rapporto sociale. L'organo amministrativo potrà adottare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio che - avendo concluso il proprio rapporto lavorativo - si trovi in condizione di reiterata inattività lavorativa, e/o abbia manifestato espressamente, o sia desumibile anche da comportamenti concludenti di non essere più interessato ad instaurare un rapporto di lavoro o mutualistico con la cooperativa o non sia più in grado di concorrere alle finalità mutualistiche e societarie per cui è stata costituita la cooperativa, ovvero la cooperativa sia impossibilitata a offrirgli ulteriori occasioni di lavoro; a titolo esemplificativo rientrano in queste situazioni il caso del socio lavoratore subordinato che sia assunto presso altro datore di lavoro in passaggio di appalto, o che presenti dimissioni lavorative, o che non abbia superato il periodo di prova previsto dal contratto lavorativo.

Inoltre, il socio appartenente alla "categoria speciale di soci cooperatori" può essere escluso, oltre che nei casi innanzi previsti, per:

a) inosservanza dei doveri inerenti la formazione ove ammesso in ragione di tale interesse;

b) inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria o mancato adeguamento agli standards produttivi, ove ammesso per interesse all'inserimento nell'impresa.

L'esclusione del socio lavoratore determina automaticamente la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici.

In ogni caso l'esclusione determina lo scioglimento di tutti i rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla comunicazione al socio della delibera, cui seguirà relativa annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

12. COMUNICAZIONE ED OPPOSIZIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento.

Avverso i provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su recesso ed esclusione, il socio può proporre opposizione attivando la procedura Arbitrale di cui è parola in seguito.

13. MORTE DEL SOCIO

In caso di morte di un socio, agli eredi o legatari spetta la liquidazione della quota versata dal socio defunto.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

14. LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il socio receduto o escluso e gli eredi o i legatari del socio defunto avranno diritto soltanto alla liquidazione della quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati recesso, esclusione o morte del socio, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 2535 c.c. e fatte salve le remunerazioni e rivalutazioni consentite alle cooperative a mutualità prevalente e le limitazioni previste dall'articolo 2514 c.c.-.

La domanda di liquidazione deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di sei mesi dall'approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione della quota.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale ai sensi dell'articolo 2535 c.c., e comprenderà anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società, dedotte le eventuali perdite imputabili al capitale o sovrapprezzo.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del primo bilancio successivo.

In ogni caso, il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesti la insolvenza della società, il socio uscente o gli eredi del socio defunto sono obbligati verso la società nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

La liquidazione della quota assegnata al socio può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni; ove entro tale termine il socio o i suoi eredi non ne faccia richiesta l'importo corrispondente sarà imputato a riserva legale.

15. STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

La cooperativa, con deliberazione dell'assemblea assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., può emettere titoli di

debito e strumenti privi di diritti di amministrazione attribuendoli ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111 octies disp. att. e trans. c.c..

16. PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale variabile e costituito dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote del valore nominale minimo di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna, precisandosi che la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere inferiore, né superiore ai limiti di legge;
- dalla riserva legale, formata con gli utili di bilancio e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ovvero agli eredi e legatari del socio defunto;
- da eventuali riserve straordinarie;
- dalla eventuale riserva da sovrapprezzo;
- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea.

E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

17. CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore ai limiti previsti dalla legge.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o ipoteca, nè essere cedute con effetto verso la società se l'operazione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo a norma e con le modalità previste dall'articolo 2530 c.c.-.

Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

18. LIBERAZIONE DELLE QUOTE

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione, oltre l'eventuale intero plusvalore;
- b) il rimanente nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

Sono ammissibili i conferimenti di beni in natura e di crediti, cui si applicano le disposizioni previste in materia dal codice civile.

19. ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI - LIBRI SOCIALI

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio ed alla predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della relazione di cui al I comma dell'articolo 2428 c.c., indicando specificamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari in conformità del carattere cooperativo della società, nonché evidenziando nella nota integrativa, a norma degli articoli 2545 e 2513 c.c., le condizioni di prevalenza mutualistica.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale ove nominato, fissare i compensi ovvero i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, a norma dell'articolo 2545 sexies c.c. e secondo i criteri e le regole stabiliti nel Regolamento di riferimento.

L'Organo Amministrativo redige, altresì, il bilancio sociale in conformità alle linee guida in materia e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della società, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio d'esercizio ed i bilanci sociali sono redatti, depositati e pubblicati secondo le norme di legge.

La cooperativa deve tenere i libri sociali e contabili in conformità

alle disposizioni del codice civile applicabili.

20. UTILI

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali netti risultanti dal bilancio, destinandoli:

a) nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento), a riserva legale ;

b) una quota non superiore al 3% (tre per cento), alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo cui aderisce la cooperativa ai sensi dell'art.11 della legge 59/92, nella misura e con le modalità previste dalla legge medesima;

c) un dividendo eventuale ai soci, purchè nel rispetto del limite massimo previsto dall'art.2514 c.c.;

d) una percentuale eventuale, stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato in osservanza del disposto dell'art. 7 della legge n.59 del 31/1/1992;

e) una percentuale, stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, alla costituzione o all'incremento di riserve straordinarie;

f) una eventuale percentuale a ristorni, secondo quanto previsto dal Regolamento e dall'articolo 21 che segue.

L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle superiori lettere c), d), e), f), che la destinazione degli utili, fatta salva la destinazione di cui alla precedente lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a).

21. RISTORNI

Nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto e qualora le risultanze dell'attività mutualistica lo consentano, l'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, sulla destinazione del ristorno ai soci cooperatori.

Il ristorno, che può essere attribuito mediante erogazione diretta o mediante aumento proporzionale del numero delle quote possedute dal socio, ovvero altra modalità consentita dalla legge e deliberata dall'assemblea, dovrà essere in ogni caso ripartito tra i soci cooperatori in considerazione della qualità e della quantità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed i soci stessi secondo quanto previsto in apposito regolamento.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la debita precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà riferita alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

I ristorni comunque erogati ai soci non potranno eccedere la misura stabilita dall'art. 3 della Legge 3 aprile 2001, n. 142, ovvero da altra normativa di tempo in tempo vigente.

22. ORGANI SOCIALI

22.1. ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria, da tenersi per l'approvazione del bilancio, può essere convocata, anziché entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, entro centottanta dalla chiusura dell'esercizio stesso; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione.

L'assemblea è altresì convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci con diritto di voto; in tale ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

L'assemblea viene convocata mediante:

a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza

a mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica semplice, inviato almeno otto giorni prima della data dell'adunanza; i soci dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso specificando la data di ricevimento;

d) messaggio di posta elettronica certificata (PEC), inviato almeno otto giorni prima della data dell'adunanza.

e) ogni altro mezzo che assicuri l'invio almeno 8 giorni prima e garantisca la prova del ricevimento.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione presso la sede sociale o altrove, purché sempre in Italia, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno dopo 24 (ventiquattro) ore dalla prima.

L'assemblea può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i soci purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario o il notaio della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario o il notaio.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto al voto, e siano intervenuti o informati della riunione tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, laddove nominati; verificandosi tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

22.2. QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengano, in proprio o per delega, la metà più uno dei voti;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci, intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto e precisamente:

- nel caso di modifica dell'atto costitutivo;

- nel caso di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

22.3. VOTO

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano o appello nominale.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ai soci persone giuridiche può essere attribuito un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta o al numero dei loro membri. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può

farsi rappresentare da altro socio, non amministratore né sindaco, ove nominato, mediante delega scritta; le deleghe devono essere conservate tra gli atti sociali.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

22.4. PRESIDENZA

La presidenza dell'assemblea compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento di questi, al Vice Presidente se nominato.

Qualora né l'uno, né l'altro possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza il presidente fra i presenti.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del Segretario, ed eventualmente di due scrutatori; il Segretario può essere anche una persona non socia.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o da un notaio quando ciò sia obbligatorio per legge.

22.5. POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- approva il bilancio;
- determina il numero dei componenti dell'Organo Amministrativo, provvede alle relative nomine fissandone il periodo di durata;
- nomina i componenti l'organo di controllo ed elegge tra questi il Presidente se collegiale;
- determina la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci, ove la carica non sia gratuita;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulle modifiche allo statuto sociale;
- delibera di compiere le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- delibera sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

E' altresì competenza dell'assemblea stabilire criteri e modalità per la realizzazione degli scopi di mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

22.6. ORGANO AMMINISTRATIVO

La società può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

22.7. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinando in maniera puntuale nella delibera di delega i poteri delegati.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione, sia ordinaria sia straordinaria, della società cooperativa; a titolo esemplificativo, rientrano tra le attribuzioni dell'Organo Amministrativo:

- convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- redigere i bilanci consuntivi, il bilancio sociale ed eventualmente i preventivi, nonché la propria relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo ovvero altro documento previsto dalla legge, che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri eseguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea.

22.8. RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o categorie di affari.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice-Presidente.

22.9. ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi in cui è obbligatorio ai sensi di legge, o per volontà dell'assemblea, viene nominato un organo di controllo monocratico, o collegiale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati, tra i soggetti aventi i prescritti requisiti di legge, con decisione dei soci, i quali provvedono pure alla nomina del Presidente del Collegio. Qualora l'assemblea stabilisca che i sindaci devono essere retribuiti, la retribuzione deve essere fissata prima della nomina per tutta la durata della carica.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale, se nominato, esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

22.10 REVISIONE LEGALE

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, la revisione legale dei conti della Cooperativa, quando obbligatoria per legge, o comunque quando deliberato dall'Assemblea dei soci, è esercitata ai sensi dell'art. 2409 bis, comma 1 del Codice Civile.

23. REGOLAMENTI

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da Regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica.

I Regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dall'Organo Amministrativo e approvati dall'Assemblea.

24. RELAZIONE ANNUALE SUL CARATTERE MUTUALISTICO DELLA SOCIETA'

L'organo amministrativo e l'organo di controllo, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, devono, nelle relazioni prescritte dalla legge, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico; essi devono, altresì, documentare la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio, provvedendo ad evidenziare contabilmente i parametri individuati nell'art. 2513 c.c.-.

25. SCIoglimento DELLA SOCIETA'

In caso di scioglimento della cooperativa l'assemblea con la

maggioranza stabilita a norma del presente statuto, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra soci, stabilendone i poteri.

26. DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) d.lgs. 112/17, è devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

27. CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, l'Organo Amministrativo, i liquidatori o i sindaci, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circonscrizione ha sede la società.

L'Arbitro deciderà, entro 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina, secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando, comunque, il principio del contraddittorio tra le parti.

Si applicano gli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 5/2003.

28. PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del Codice Civile in merito ai requisiti delle cooperative a mutualità prevalente, la Cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

29. RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91 e successive modifiche e/o integrazioni, alle altre norme specifiche sulle società cooperative, nonché in quanto compatibili alle norme di cui al D. Lgs. 112/17, al Codice del Terzo Settore ed alle norme del Codice Civile di cui alla società a responsabilità limitata.

F.to: Giovanni Silvestro - Adele Papa - Luigi Di Dato - Rosa Romano - Laudisio Giuliana - De Angelis Giorgio - Maria Muto - Enrico Russo - ROCCO CIMMINO NOTAIO (SIGILLO).

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Esente da Imposta di bollo ai sensi della vigente normativa sulle società cooperative.
Afragola, 09 maggio 2024.